

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Documento di ricerca 185 di Assirevi: la financial due diligence

di **Fabio Landuzzi**

Il **Documento di ricerca n. 185** pubblicato da **Assirevi** contiene le **linee guida** per i professionisti che assumono incarichi di svolgimento di **attività di "financial due diligence"**. Si tratta di un Documento di particolare interesse pratico, tenuto conto che **non esiste a tutt'oggi** nell'ambito degli standard professionali di riferimento **un set tecnico ufficiale** a cui informarsi nell'esecuzione di questo tipo di attività.

Assirevi ha quindi tratto dalla prassi professionale nazionale ed internazionale le principali indicazioni e le esperienze più significative per arrivare a comporre una sintesi e quindi **un quadro generale di riferimento**.

La **due diligence** è in generale quella attività diretta alla **raccolta** e alla **verifica di informazioni** che possono avere **natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale**, ecc., relativamente ad un'azienda o ad un ramo di azienda, che costituisce oggetto di una possibile acquisizione; obiettivo della **due diligence** è compiere una fotografia particolareggiata della situazione, per fare assumere all'investitore una **adeguata consapevolezza** delle **opportunità** e dei **rischi** di una determinata operazione.

Assirevi osserva che la **due diligence** si contraddistingue per alcune **caratteristiche distintive**:

1. Prima di tutto, è un'attività che viene svolta secondo le **indicazioni ricevute dal committente**;
2. Si basa sulla raccolta di dati e di informazioni la cui fonte è la stessa entità oggetto dell'operazione;
3. Si sostanzia in una valutazione circa la **ragionevolezza** e la **coerenza dei dati** e delle **informazioni** raccolte;
4. Ha lo scopo di creare per il committente un **buon quadro conoscitivo della società-obiettivo**;
5. **Non si sostanzia** né in un **giudizio professionale** e né in una **valutazione estimativa** dell'oggetto dell'attività.

L'attività di **due diligence** non va quindi confusa, sottolinea Assirevi, con la **revisione dei conti**, né con l'attività di **valutazione d'azienda**, e tantomeno con le attività codificate nella prassi professionale come di **"agreed upon procedure"**. Inoltre, i caratteri distintivi della **due diligence** non mutano quand'anche essa assuma connotati differenti a seconda, ad esempio, del soggetto che conferisce l'incarico (rispetto a cui si distinguono le cd. **vendor due diligence** quando il **committente è il venditore** della società oggetto di analisi), oppure del momento in

cui l'attività è svolta (rispetto cui si distinguono le **due diligence confirmatorie** da quelle **preparatorie**), ecc.

Anche sotto il profilo dell'**indipendenza del professionista** incaricato della *due diligence*, Assirevi osserva che **non esistono indicazioni specifiche** né negli standard nazionali (vedi i "Principi sull'indipendenza del revisore" del Cndcec e il "Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile"), e né negli standard internazionali. Tuttavia, non vengono intravisti particolari rischi rispetto all'indipendenza del professionista, tranne in particolari casi, né sotto il profilo del **conflitto di interessi** e né sotto quello dell'**auto-riesame**.

Nel Documento 185 di Assirevi vengono poi descritte nel dettaglio le fasi dell'attività di *due diligence* distinguendo:

1. La **pianificazione**: la quale include un'apposita lettera di incarico che ne specifichi i limiti, i tempi, le modalità, il team di lavoro, ecc..
2. La **raccolta dei dati** e delle **informazioni**.
3. La stesura del **rapporto finale** di *due diligence*: si tratta del report di sintesi delle attività svolte e dei risultati.
4. Le eventuali **attività diverse** dalla **due diligence** e successive al *closing* dell'operazione.

Infine, al Documento 185 di Assirevi viene allegato un **ulteriore documento** contenente l'indicazione delle **principali attività** che vengono normalmente compiute mediante l'analisi delle informazioni e dei dati raccolti nella *due diligence*, che confluiscono nel report conclusivo della *financial due diligence*.

L'**Allegato A del Documento 185** contiene **dettagli sulle varie sezioni** che vengono solitamente riassunte nel report finale.